

Corso di Formazione: “La composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa”

XII° Modulo: La gestione della crisi da
sovraindebitamento

Rapporti tra Gestore della Crisi ed Advisor

Genova, 4 aprile 2022

Dott. Valerio Predaroli



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Studio Rosina e Associati

DOTTORI COMMERCIALISTI

ACBGROUP
Studio Integrato

Agenda

- Quadro normativo di riferimento
- L'OCC
- Il Gestore della crisi
- Il professionista che assiste il sovraindebitato
- La nomina dell'*advisor*
- Compensi nelle procedure di sovraindebitamento
- Considerazione conclusive

Quadro normativo di riferimento

- Le procedure di sovraindebitamento sono attualmente regolate dalla L. 3/2012 e ss.mm.ii in attesa dell'entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CCII) di cui al D. Lgs. 14/2019.
- Le procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento sono affidate ad un Organismo di Composizione della Crisi istituito ai sensi dell'art. 15 L. 3/2012.
- Gli Organismi di Composizione della Crisi sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

L'OCC

- Gli organismi di composizione della crisi (OCC) possono essere istituiti presso:
 - ✓ gli ordini degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti,
 - ✓ i consigli notarili,
 - ✓ gli organismi di conciliazione delle Camere di Commercio.
- I soggetti sovraindebitati possono rivolgersi agli OCC per «avere aiuto» nella gestione e superamento del proprio stato di sovraindebitamento.
- L'OCC può essere anche un professionista nominato direttamente dal Giudice in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 RD 267/1942 (avvocati, commercialisti e dirigenti aziendali di comprovata esperienza che presentino caratteristiche di professionalità e indipendenza rispetto al Sovraindebitato).

L'OCC

- Sono compiti dell'OCC:
 - ✓ assumere ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso;
 - ✓ verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati nonché la fattibilità del piano;
 - ✓ eseguire le pubblicità e le comunicazioni previste dalla normativa o disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti dalla legge;
 - ✓ assumere il ruolo di liquidatore quando disposto dal Giudice.

Il gestore della crisi

- Il **gestore della crisi** è il professionista al quale viene affidato il singolo incarico di assistenza al sovraindebitato nell'ambito dell'OCC.
- In base all'art. 2 Decreto ministeriale 24/09/2014 n. 202 (1) comma 1 lett. f), il «gestore della crisi» è la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore.
- Nei casi di OCC nominato dal Tribunale, OCC e gestore coincidono.

(1) Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Il gestore della crisi

- Tra i compiti dell'OCC/gestore rientra la stesura delle relazioni previste dalla legge:
 - ✓ veridicità dei dati e fattibilità del piano nell'accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 8 L. 3/2012);
 - ✓ veridicità dei dati, fattibilità del piano e relazione particolareggiata nel piano del consumatore (art. 8 L. 3/2012);
 - ✓ veridicità dei dati e relazione particolareggiata nella liquidazione del patrimonio (art. 14 ter L. 3/2012);
 - ✓ veridicità dei dati e relazione particolareggiata nella esdebitazione del debitore incapiente (art. 14 quaterdecies L. 3/2012).
- Nell'accordo e nel piano del consumatore è previsto anche il giudizio di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria quando si prevede il pagamento non integrale dei crediti assistiti da privilegio.

Il professionista che assiste il sovraindebitato

- Nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento il Debitore può avvalersi dell'opera professionale di un professionista (*advisor*) che lo assista:
 - nell'individuazione dello stato di sovraindebitamento;
 - nell'elaborazione di una strategia per la soluzione delle crisi da sovraindebitamento;
 - nella richiesta di nomina dell'OCC (presso un OCC o al Tribunale);
 - nei rapporti con l'OCC/gestore e con il Giudice.
- L'*advisor* è una figura diversa e ulteriore rispetto all'OCC/gestore.
- È un consulente di parte del sovraindebitato e pertanto non è tenuto all'imparzialità tipica del OCC/gestore.

Il professionista che assiste il sovraindebitato

Compiti dell'*advisor*

- ✓ la raccolta e l'analisi preliminare della documentazione necessaria per la scelta della procedura più idonea:
 - a) verifica del debito accumulato;
 - b) verifica delle attività disponibili;
 - c) verifica del ricorso a procedure in passato;
 - d) verifica della meritevolezza (i.e. diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni);
 - e) verifica degli atti in frode ai creditori
- ✓ la redazione dell'accordo e/o del piano;
- ✓ la predisposizione della domanda di nomina dell'OCC/gestore;
- ✓ la predisposizione di memorie.

Il professionista che assiste il sovraindebitato

Compiti dell'*advisor*

- ✓ l'assistenza al sovraindebitato nei rapporti con l'OCC/gestore e con il Tribunale, mediante:
 - a) partecipazione alle riunioni;
 - b) raccolta di documenti e risposte a richieste documentali o di chiarimenti da parte dell'OCC/Gestore;
 - c) partecipazione alle udienze (nei casi in cui sia un legale e siano previste).

In tutto il percorso di «accompagnamento», l'*advisor* può essere l'anima critica del debitore in grado di fargli comprendere le problematiche/conseguenze della situazione di sovraindebitamento e le possibili soluzioni

Il professionista che assiste il sovraindebitato

Pro e contro dell'*advisor* lato sovraindebitato

Pro

- ✓ Avere un supporto professionale nella comprensione della normativa e degli strumenti utilizzabili per la soluzione della situazione di sovraindebitamento
- ✓ Maggiore velocità nella gestione della crisi da sovraindebitamento

Contro

- ✓ Ulteriore costo connesso alla procedura
- ✓ Possibilità di incorrere in soggetti (ahimè) inaffidabili

La nomina dell'*advisor*

- La nomina dell'*advisor* è obbligatoria?
- La L. 3/2012 (art. 7) stabilisce genericamente che sia il piano che l'accordo possono essere proposti dal soggetto sovraindebitato con l'ausilio dell'OCC senza prevedere né escludere la necessità della difesa tecnica.
- Sul punto, in giurisprudenza si sono affermati diversi orientamenti:

Tribunale di Vicenza:

le procedure di sovraindebitamento sono procedure concorsuali che vanno introdotte con ricorso al giudice. L'assistenza legale può non essere necessaria se l'OCC è un avvocato che si fa carico della difesa tecnica;

La nomina dell'*advisor*

Tribunale di Massa e Tribunale di Livorno:

La L. 3/2012 rinvia espressamente agli artt. 737 ss. c.p.c. che prevedono il procedimento in camera di consiglio con obbligo di rappresentanza tecnica.

Tribunale di Mantova:

Il procedimento di omologazione può assumere carattere contenzioso in caso di presenza di soggetti oppONENTI con conseguente necessita di difesa tecnica.

Parrebbe quindi che l'*advisor*, inteso come **Avvocato**, sia sempre necessario

La nomina dell'*advisor*

- E nel caso dell'esdebitazione ex art. 14 quaterdecies?

Probabilmente si può procedere secondo l'orientamento del Tribunale di Mantova, sebbene non ci sia un procedimento di omologazione.

A seconda del soggetto sovraindebitato (persona fisica, consumatore, piccola impresa) oltre al difensore tecnico potrebbe essere utile un consulente con competenze aziendalistiche e/o fiscali.

Compensi nelle procedure di sovraindebitamento

- L'OCC/gestore ha diritto ad un compenso per l'opera prestata.
- In base all'art. 13 L. 3/2012 i crediti sorti in occasione ed in funzione di uno dei procedimenti di accordo o piano del consumatore sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione di beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.
- Particolarità: non si dice nulla dei compensi nell'ambito della liquidazione del patrimonio o nell'esdebitazione del debitore incapiente
- Attenzione: la preferenza è estesa anche ai compensi dell'*advisor*?

Compensi nelle procedure di sovraindebitamento

Caso pratico

- Compenso dell'*advisor* (Avvocato) che ha assistito un soggetto sovraindebitato in un piano del consumatore convertito in liquidazione del patrimonio.
- Il legale ha presentato domanda di insinuazione al passivo chiedendo il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 e la prededuzione ex art. 111 L.F. per i crediti connessi all'assistenza nella redazione del piano e nella domanda di liquidazione, in quanto crediti sorti in occasione ed in funzione delle procedure concorsuali.
- Il credito veniva tuttavia ammesso in privilegio solo per la quota relativa alla predisposizione della domanda di liquidazione.

Considerazione conclusiva

La normativa è in continua evoluzione:

- L. 3/2012: introduzione procedure di sovraindebitamento.
- CCII (D. lgs. 14/2019): ampliamento delle procedure di sovraindebitamento con introduzione dell'esdebitazione del debitore incapiente.
- D.L. 176/2020: anticipazione dell'introduzione dell'esdebitazione del debitore incapiente (art. 14 quaterdecies L. 3/2012).
- D.L. 118/2021: composizione negoziata della crisi per le imprese minori.
- Revisione del CCII, non ancora entrato in vigore.

Ampliamento delle soluzioni alla crisi da sovraindebitamento con necessità di maggiori conoscenze e competenze a servizio del debitore.